



## **Titolo**

Settore giovanile e scolastico – approvazione dei tornei - C.U. n. 5 del 29.7.2021 - sito del Settore giovanile e scolastico – accesso – verifica se il torneo è autorizzato – onere – mancanza - responsabilità

## **Descrizione**

L'art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica dispone: *‘I tornei sono soggetti all'approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti’*. Il successivo art. 28 a sua volta recita: *“Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale sono tenuti alla osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica”*. Il punto 3.2, del C.U. n. 5 del 29.7.2021 che: *‘L'elenco dei Tornei in fase di autorizzazione, autorizzati o non autorizzati sarà visibile sul sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell'apposita Sezione Tornei dalla quale a seguito dell'avvenuta autorizzazione sarà possibile scaricare il regolamento ufficiale approvato dalla FIGC – SGS. Quanto riportato sul sito costituisce comunicazione ufficiale e non saranno pertanto più inviate le lettere di autorizzazione ai soggetti richiedenti. La Fase di autorizzazione non costituisce autorizzazione allo svolgimento del Torneo, ma solo l'indicazione che la società organizzatrice ha presentato regolare richiesta per l'avvio dell'iter procedurale al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva. Non è pertanto consentito, promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte’*. Pertanto costituisce onere specifico dei responsabili di tutte le squadre partecipanti al torneo di accedere al sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell'apposita Sezione Tornei per verificare se il torneo a cui doveva prendere parte la propria squadra sia munito di tutte le autorizzazioni del caso. Questo specifico onere non può di certo ritenersi assolto con la mera segnalazione all'organizzazione della competizione sportiva, della mancanza delle autorizzazioni federali e dalle conseguenti assicurazioni verbali dei promotori il torneo, che quanto segnalato era stato tempestivamente conseguito. L'elemento soggettivo della responsabilità si concretizza nell'omettere colpevolmente di verificare sul portale della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, che è a disposizione delle società proprio a tal fine, l'effettiva concessione dell'autorizzazione allo svolgimento del predetto torneo internazionale.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 33/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Stigliano Messuti

## **Riferimenti normativi**

art. 25, comma 3 e art. 28 Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; C.U. n. 5 del 29.7.2021

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0033 CFA del 7 ottobre 2022 (Sig. Davide Boggia-F.C. Juventus spa/Procura Federale)**